

# COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA N. 4/2019

**OGGETTO:** DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI E DI DEPOSITO/ABBANDONO DEI RIFIUTI FUORI CASSONETTO.

*Dalla Residenza Comunale, addì uno del mese di Agosto dell'anno duemiladiciannove*

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE** l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attribuisce ai Comuni specifiche competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e nell'ambito delle competenze attribuite ai Comuni il predetto articolo dispone che i Comuni medesimi, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità, stabiliscano tra l'altro "le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi...";

**VISTO** l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati " (comma 1)

" è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee" (comma 2);

**VISTI** gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

**CONSIDERATO CHE** sono stati registrati diversi episodi di conferimento nei contenitori ed all'esterno di rifiuti provenienti da soggetti residenti in altri comuni e non soggetti passivi TARI che determinano un incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'**Imposta unica comunale** (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**VISTO** in particolare l'art.6 del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 10 in data in data 28.04.2016, il quale dispone quanto segue:

“1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. “;

**CONSIDERATO CHE** il conferimento dei rifiuti da parte di cittadini da altri Comuni che non siano soggetti passivi della TARI comporta, quale naturale conseguenza, un indebito aggravio della TARI per i soggetti passivi della stessa, in ragione dell'aumento dei costi di conferimento del materiale indifferenziato in discarica;

**CONSIDERATO**, altresì, che il conferimento dei rifiuti provenienti da altri comuni avviene principalmente nei contenitori posti nelle aree di confine del territorio comunale, la qual cosa comporta anche problemi di ordine igienico-sanitario, per la non sostenibilità dei contenitori per l'abnorme quantitativo di rifiuti conferito, che spesso viene depositato/abbandonato anche al di fuori dei contenitori stessi;

**RILEVATE** altresì, continue situazioni di rifiuti di vario genere, anche ingombranti, depositati e/o abbandonati al di fuori dei contenitori preposti, anche da parte di cittadini residenti, ovvero di conferimento di rifiuti non assimilabili agli urbani negli stessi cassonetti o in prossimità degli stessi;

**CONSIDERATO CHE** simili comportamenti non sono affatto tollerabili tenuto conto che sul territorio comunale sono presenti molteplici contenitori oltre per i rifiuti indifferenziati anche per i rifiuti differenziati per il vetro, la carta e cartone, la plastica, l'organico, le pile esauste ed i farmaci scaduti.

**DATO ATTO CHE**, inoltre, il Comune di Rivanazzano Terme effettua il Servizio di raccolta rifiuti ingombranti in forma gratuita, previo appuntamento, attraverso l'attuale gestore del servizio A.S.M. Voghera S.p.A.;

**CONSIDERATO**, infine, che il mancato corretto conferimento di cui ai punti precedenti comporta un aggravio del servizio distogliendo risorse umane e materiali dal regolare svolgimento del servizio di igiene urbana oltre all'insorgere di problemi igienico-sanitario e di decoro pubblico nonché un abbassamento delle percentuali di raccolta differenziata rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente;

**RILEVATO CHE**, altresì, il Comune in collaborazione con il gestore del servizio, sta procedendo all'installazione a rotazione presso i cassonetti di sistemi mobili di videosorveglianza che consentono la rilevazione delle violazioni in ordine al corretto conferimento dei rifiuti;

**RITENUTO**, pertanto, di dover vietare il conferimento dei rifiuti che provengono da altri Comuni nei contenitori del territorio comunale di Rivanazzano Terme da parte di coloro che non sono soggetti passivi della TARI e, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio comunale e che trovano riscontro nel Piano finanziario TARI;

**RITENUTO**, inoltre, di dover vietare il deposito e/o abbandono dei rifiuti fuori cassonetto da parte di tutti, ovvero il conferimento nei cassonetti di rifiuti non assimilabili agli urbani;

**RICHIAMATO** in tal senso l'Allegato “B” del vigente Regolamento TARI in ordine all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede quanto segue:

“1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

**RITENUTO** graduare l'entità delle sanzioni, in relazione alla gravità dei comportamenti riscontrati, per l'inosservanza ai divieti di cui alla presente ordinanza sindacale per le modalità di conferimento dei rifiuti urbani:

- da € 75,00 ad € 450,00 per coloro che, provenendo da altri Comuni, conferiscono i rifiuti nel territorio del Comune di Rivanazzano Terme non essendo soggetti passivi della TARI (o tributo equivalente);
- da € 75,00 ad € 450,00 per coloro che depositano e/o abbandonano i rifiuti assimilabili agli urbani al di fuori dei cassonetti;
- da € 25,00 ad € 150,00 per l'utente che utilizza dei contenitori per depositare materiali diversi da quelli indicati dal gestore;
- da € 75,00 ad € 450,00 per coloro che conferiscono nei cassonetti o al di fuori degli stessi rifiuti non assimilabili agli urbani, oltre al costo di trasporto e smaltimento del rifiuto speciale, esclusi i rifiuti speciali pericolosi per i quali sono previste specifiche disposizioni normative;

Fermo restante il limite di € 500,00, in caso di infrazioni che riguardano più divieti, anche se derivanti dalla medesima condotta, le sanzioni di cui sopra vengono cumulate.

Fermo restante il limite di € 500,00 in caso di reiterazione della violazione le suddette somme sono raddoppiate.

L'utente che danneggia i contenitori stradali è punito con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00, oltre all'eventuale rimborso spese per riparazione/sostituzione cassonetto danneggiato.

**RAVVISATA** la competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del D.Lgs. 152/2006;

**VISTI:**

Il D.Lgs.- 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la restante normativa vigente in materia;

## **ORDINA**

1) E' vietato il conferimento dei rifiuti che provengono da altri Comuni nei contenitori del territorio comunale di Rivanazzano Terme da parte di coloro che non sono soggetti passivi della TARI e, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio di igiene urbana che e che trovano riscontro nel Piano finanziario TARI;

2) E' vietato, altresì, depositare e/o abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori dei cassonetti, ovvero conferire nei cassonetti rifiuti non assimilabili agli urbani;

3) La inosservanza del divieto di cui ai comma 1 e 2 comporta l'applicazione, delle seguenti sanzioni, in relazione alla gravità dei comportamenti riscontrati, per inosservanza ai divieti di cui alla presente ordinanza sindacale per le modalità di conferimento dei rifiuti urbani:

- da € 75,00 ad € 450,00 per coloro che, provenendo da altri Comuni, conferiscono i rifiuti nel territorio del Comune di Rivanazzano Terme non essendo soggetti passivi della TARI (o tributo equivalente);
- da € 75,00 ad € 450,00 per coloro che depositano e/o abbandonano i rifiuti assimilabili agli urbani al di fuori dei cassonetti;
- da € 25,00 ad € 150,00 per l'utente che utilizza dei contenitori per depositare materiali diversi da quelli indicati dal gestore;
- da € 75,00 ad € 450,00 per coloro che conferiscono nei cassonetti o al di fuori degli stessi rifiuti non assimilabili agli urbani, oltre al costo di trasporto e smaltimento del rifiuto speciale, esclusi i rifiuti speciali pericolosi per i quali sono previste specifiche disposizioni normative;

Fermo restante il limite di € 500,00, in caso di infrazioni che riguardano più divieti, anche se derivanti dalla medesima condotta, le sanzioni di cui sopra vengono cumulate.

Fermo restante il limite di € 500,00 in caso di reiterazione della violazione le suddette somme sono raddoppiate.

L'utente che danneggia i contenitori stradali è punito con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00, oltre all'eventuale rimborso spese per riparazione/sostituzione cassonetto danneggiato.

4) Ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689;

5) Sono fatte salve tutte le modalità di conferimento per le attività produttive previste negli eventuali contratti e convenzioni stipulati con il gestore del Servizio di igiene ambientale;

6) Al di fuori delle ipotesi disciplinate al punto 3) ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006:

è comunque vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee.

Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 255 e 256 D.lgs. 152/2006:

da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee la sanzione sarà: l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Altresì il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

#### **INFORMA CHE:**

- ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Responsabile Settore Territorio e Ambiente Geom. Franco CUNEO;

- ai sensi dell'art. 3, co. 4 L. 7.08.1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Milano oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione;

#### **DISPONE CHE:**

- Il presente provvedimento sia affisso all'Albo pretorio del Comune di Rivanazzano Terme per quindici giorni consecutivi, venga pubblicato sul sito internet del Comune e ne venga data ampia comunicazione a mezzo affissione.

- Il presente provvedimento sia trasmesso a  
Polizia Locale – Sede;  
Questura di Voghera;  
Carabinieri Comando di Rivanazzano Terme;  
Comando Carabinieri Forestale di Rivanazzano Terme;  
Polizia Provinciale sede di Pavia,  
Prefettura di Pavia – UTG,

Gestore del servizio ASM Voghera S.p.A.;

**RENDE NOTO CHE:**

1. Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia n. 71, telefono 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: [informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it](mailto:informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it). pec: [comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it);
2. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.



IL SINDACO  
Marco POGGI

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(art. 4 c. 3 del vigente Regolamento Controlli Interni approvato con Delib. C.C. n° 2/2013)

**Parere Favorevole**



**IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE**

Geom. Franco CUNEO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme dichiarazione del Messo comunale si certifica che il presente atto viene affisso oggi all'Albo Pretorio per ivi rimanere pubblicato per giorni 30 naturali e consecutivi. Li 01.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco MATARAZZO

